

Il rapporto obbligatorio

- Inquadramento della fattispecie:
 - essa rappresenta la relazione tra due soggetti, uno dei quali (il **creditore**) è titolare di una situazione giuridica attiva, il diritto di credito, che gli attribuisce il potere di pretendere dall'altro (il **debitore**), titolare di una corrispondente situazione giuridica soggettiva passiva, l'obbligazione, l'esecuzione di una data prestazione.
- La funzione del rapporto obbligatorio:
 - Istituisce forme di cooperazione tra i consociati, mediante le quali ciascuno possa realizzare, attraverso il concorso di altri, i propri interessi, senza che ciò comporti la subordinazione personale della parte dalla quale è pretesa cooperazione a quella che tale cooperazione pretende.
 - Tale figura giuridica consente relazione di potere e soggezione nel pieno rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico: il principio di eguaglianza e di libertà individuale.

L'astrazione della disciplina e i requisiti utili al riconoscimento di un rapporto obbligatorio

- Il rapporto obbligatorio è una figura giuridica dotata di massima astrazione.
- I requisiti minimi perché una relazione di cooperazione possa essere riconosciuta come rapporto obbligatorio riguardano:
 - L'oggetto dell'obbligazione:
 - a) La prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica (art. 1174 c.c.). Ciò comporta il carattere esclusivamente patrimoniale della responsabilità del debitore (art. 2740 c.c.)
 - b) La prestazione deve essere possibile, lecita determinata o determinabile (art. 1346 c.c.);
 - L'interesse del creditore:
 - a) Deve essere oggettivamente riconoscibile (art. 1174 c.c.)
 - b) Può anche essere un interesse non patrimoniale (art. 1174 c.c.)

Le fonti del rapporto obbligatorio

- Art. 1173 c.c.: le fonti del rapporto obbligatorio sono il contratto, il fatto illecito, ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.
- Il contratto: regola su base volontaria le modalità della cooperazione tra i soggetti ritenuta funzionale alla realizzazione dell'operazione economica perseguita dalle parti.
- Il fatto illecito: La cooperazione è necessaria per far sì che il danneggiante, che assume la posizione del debitore, reintegri il danneggiato, che assume la posizione del creditore.
- Ogni altro atto o fatto idoneo a produrlo in conformità dell'ordinamento giuridico: tra tali atti o fatti vi sono le promesse unilaterali, ove giuridicamente rilevanti (art. 1987 c.c.), l'arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), l'indebito oggettivo o soggettivo (artt. 2033 e ss.)

La correttezza e la diligenza

- I criteri che governano i comportamenti da osservare nello svolgimento del rapporto obbligatorio sono indicati:
 - dall'art. 1175 c.c. nella **correttezza**;
 - dall'art. 1176 c.c. nella **diligenza**.
- Correttezza e diligenza sono oggetto di altrettante clausole generali:
 - Esse sono tecniche di formulazione della norma in virtù delle quali il legislatore stabilisce che sia l'interprete a dover ricavare dalla prassi i contenuti da attribuire loro in ciascun caso concreto.
 - La **nozione di correttezza**: impegno di cooperazione consistente nel salvaguardare l'altrui interesse, nei limiti in cui ciò non comporti il sacrificio del proprio interesse.
 - Grava sia sul debitore che sul creditore.
 - Correttezza e buona fede, in senso oggettivo e in senso soggettivo.
 - La **nozione di diligenza**: impegno all'adempimento della prestazione a regola d'arte, cioè con perizia, attenzione e rispetto delle determinazioni legali esistenti.
 - Grava solo sul debitore.
 - La diligenza media del buon padre di famiglia e la diligenza professionale.
 - Necessaria distinzione tra le nozioni di correttezza e di diligenza.